

REGOLAMENTO (CE) N. 1046/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2003

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il sotto-contingente I di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 780/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 780/2003 ha fissato a 18 550 tonnellate il quantitativo del sotto-contingente I per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione in base alle importazioni effettuate a norma dei regolamenti della Commissione (CE) n. 995/1999 ⁽²⁾, (CE) n. 980/2000 ⁽³⁾ e (CE) n. 1080/2001 ⁽⁴⁾. Dato che i diritti

d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 2, occorre fissare la percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 780/2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 780/2003 è soddisfatta a concorrenza del 12,1696 % dei diritti d'importazioni richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 113 del 12.5.2000, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 11.